Autorizzazione dei genitori all'uscita autonoma alunno/a minorenne
anno scolastico 2024-25

Visti gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile:

Visto l'art. 61 della legge n. 312 11/07/1980;

Visto l'articolo 591 del C.P.

Visto l'articolo 19 bis del DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284).

L'accesso al registro elettronico Nuvola attraverso le proprie credenziali, nell'area anagrafica alunno contrassegnando con il flag ☑ alla voce " Autorizzazione uscita autonoma alunni minorenni",

esprime la propria intenzione a:

DICHIARARE di essere impossibilitati di garantire all'uscita da scuola, al termine delle lezioni come da D.L. 148 del 2017 articolo 19 bis, la presenza di un genitore o di altro soggetto maggiorenne;

DICHIARARE che il minore conosce e ha già percorso autonomamente, senza accompagnatori il tragitto scuola-casa;

IMPEGNARSI a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al domicilio ivi considerato;

IMPEGNARSI ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi o siano venute meno le condizioni che possano consentire l'uscita da scuola del minore senza accompagnatori;

Nel caso di utilizzo di trasporto scolastico ESONERARE dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, e al ritorno dalle attività scolastiche e nel tragitto dall'uscita di scuola al mezzo di trasporto scolastico e viceversa.

Il suddetto provvedimento di autorizzazione, adottato dal Dirigente Scolastico, potrà essere revocato con atto motivato, qualora vengano meno le condizioni che ne costituiscono il presupposto. Le autorizzazioni rilasciate dai genitori, dai tutori e dagli affidatari dei minori di 14 anni alle istituzioni scolastiche avranno efficacia per l'intero anno scolastico in corso, ferma restando la possibilità di revoca.

in caso di affido congiunto devono esprimere la propria autorizzazione entrambi i genitori.